

## STUDI DI SETTORE, REDDITOMETRO O FORFETTONE? UN FALSO DILEMMA

di Fernando Di Nicola  
01 febbraio 2010

L'abbandono degli studi di settore appare un cambiamento di rotta eccessivo e controproducente, che rischia di comportare la rinuncia ad un sofisticato ed efficiente strumento statistico di stima della funzione di produzione di un'impresa, che ha certamente contribuito ad alzare i redditi dichiarati in questi ultimi anni.

Con la crisi economica, il netto calo delle componenti di reddito più flessibili (quali quelle da impresa e lavoro autonomo) e la permanenza di elevati livelli di evasione, in Italia talmente elevati da mettere in discussione i fondamenti dell'azione redistributiva alla base del patto sociale, nell'ultimo anno si è sviluppata un'attenzione particolare attorno agli studi di settore, insieme ad una riflessione sul ruolo che hanno svolto e che potrebbero o dovrebbero svolgere in futuro nell'ambito di un'efficace strategia di riduzione dell'evasione.

In questi ultimi giorni dapprima Massimo Romano e Vincenzo Visco (Sole 24 ore del 20 gennaio) hanno ricordato la persistente entità dell'evasione in Italia (circa 100 miliardi di minor gettito annuo) per poi proporre una modifica della strategia di contrasto, dagli studi di settore ("Vanno superati, mentre rimangono utili, anzi indispensabili, le informazioni statistiche raccolte attraverso i relativi questionari, e la banca dati che ne risulta") all'uso intensivo di banche dati "manifestazioni di agiatezza e d'incremento patrimoniale del contribuente e del suo nucleo familiare" per pervenire a stime di "imponibili aderenti alla capacità fiscale del singolo contribuente".

Due giorni dopo Stefano Fassina (NelMerito.com del 22 gennaio) ha ricordato "il lavoro di altissima qualità tecnica compiuto dalla Sose" per gli studi di settore, ma anche "un'estrema variabilità del terreno economico, anche all'interno di ciascun settore e tra imprese pur strutturalmente simili", insieme a provvedimenti del Governo attuale che ne hanno ridotto l'efficacia dissuasiva per l'adeguamento delle dichiarazioni alle stime. A partire da queste ed altre considerazioni minori Fassina propone perciò una rettifica di strategia nella quale spiccano l'abolizione degli studi di settore e la forte estensione dell'area di determinazione semplificata e forfetaria del reddito e dell'imposta per i contribuenti minimi (cosiddetto forfettone), specie attraverso l'innalzamento della soglia di ricavi da 30mila a 70mila euro.

Si tratta con tutta evidenza di una notevole modifica di strategia da parte di autorevoli conduttori delle attività di contrasto all'evasione nella precedente legislatura; solo tre anni fa gli studi di settore erano stati potenziati fino a sfiorare il ruolo di presunzione assoluta per l'accertamento, mentre la centralità dello strumento aveva fatto rendere alcune novità retroattive. E mentre stentavano ad essere riconosciute come fisiologiche, e non necessariamente patologiche, le variabilità interne ad ogni gruppo statistico di contribuenti, per quanto omogeneo al suo interno (maggiori considerazioni sul tema possono essere rintracciate nel relativo capitolo del Rapporto ISAE del novembre 2007), taluni arrivavano ad esaltare perfino le virtù "darwiniane" degli studi, capaci di espellere dal mercato le imprese poco redditizie in quanto poco efficienti.

Passare ora all'abbandono degli studi, pur nella versione odierna di solido presupposto per il controllo e l'accertamento, se corredato da altri elementi, appare a chi scrive un cambiamento di rotta eccessivo e controproducente, che rischia di abbandonare un sofisticato ed efficiente strumento statistico di stima della funzione di produzione di un'impresa, che ha certamente contribuito ad alzare i redditi dichiarati. In questo contesto, il richiamo alle analogie con la "minimum tax" appare fuorviante: la complessa metodologia degli studi, operante su dati numerosi e censuari, è capace di "spiegare" statisticamente una quota di variabilità dei risultati economici molto elevata, seppure mai pari al 100%. E, soprattutto, resta l'unica forma di stima dei ricavi e del reddito d'impresa, quando le contabilità risultano poco attendibili per la presenza di costi elevati e di tassi di evasione.

L'uso delle banche dati su spese o possessi di individui e famiglie per pervenire a stime della capacità contributiva del singolo o della relativa famiglia non è parte della logica e metodologia degli studi: si tratta di un altro filone di controllo ed accertamento, di tipo "redditometro", che può contribuire sicuramente a contrastare l'evasione, ma che osserva l'ambito tutto diverso delle persone e famiglie consumatrici, non dell'impresa produttrice. Dunque, un filone complementare, non sostitutivo degli studi di settore. Infine appare cruciale, per le potenziali modifiche al sistema tributario, qualche osservazione sulla proposta di estendere notevolmente l'area di applicabilità semplificata di contabilità e determinazione del reddito, insieme ad un'imposizione forfetaria (del 20%) sostitutiva dell'Irpef.

Preliminarmente va detto che questa misura non ha l'obiettivo di contrastare l'evasione, mentre è volta a semplificare gli adempimenti ed i relativi elevati costi che il lavoro autonomo sopporta. La sua estensione andrebbe perciò valutata non come alternativa degli studi, ma nell'ambito di una riflessione sul ruolo dell'Irpef come pilastro dell'azione redistributiva che la Costituzione assegna al sistema tributario.

I sostenitori della flat tax, o di quella piccola variante costituita dall'Irpef a due aliquote (23% fino a 100'000 euro, 33% oltre) di recente riproposta dal Presidente del Consiglio, richiamano spesso il ruolo redistributivo distorto che l'Irpef italiana avrebbe assunto, in quanto progressiva e redistributiva sui soli redditi da lavoro dipendente, che sarebbero i soli presenti e dichiarati tra gli alti redditi. Per questi motivi, vista l'inefficienza di un'imposta che redistribuisce solo all'interno di taluni tipi di reddito, sarebbe meglio adottare aliquote proporzionali, demandando ad altri strumenti (di fatto la sola spesa sociale) l'azione redistributiva.

I dati delle dichiarazioni dei redditi ci dicono che cos'è non è, in quanto le norme tributarie e le caratteristiche del sistema produttivo fanno affluire anche nei più alti scaglioni quote rilevanti e prevalenti di redditi diversi dal lavoro dipendente (quote di dividendi, compensi da amministratore di grandi società di capitali, redditi professionali o da impresa di chi non vuole o non può evadere).

Ma se fosse sottratta selettivamente ulteriore e consistente base imponibile alla progressività dell'Irpef, quale la maggior parte dei redditi autonomi dichiarati - fortemente concentrati sui livelli bassi, cosicché i nuovi limiti di fatturato potrebbero escludere la gran parte di essi - e i redditi immobiliari, come appare sempre più probabile, entrambi tassati peraltro con un'aliquota ridotta del 20%, si potrebbe affermare con buona approssimazione che l'Irpef sarebbe diventata un'imposta progressiva di specie, sul reddito da lavoro dipendente ed assimilato.

E, a quel punto, non si capirebbe perché andrebbero contrastati, in nome dell'equità e dell'azione redistributiva, i progetti di flat tax o delle sue modeste varianti.

1. Dal luglio 2006 si succedettero diverse iniziative legislative che dedicarono una parte rilevante dei contenuti ad interventi in tema di evasione, compresi gli studi di settore: il D.L. 223/2006, il D.L. 262/2006, la legge finanziaria per il 2007 (L.296/2006), il D.M. 20 marzo 2007 (poi integrato dal D.M. 4 luglio 2007).

2. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.L. 223/2006, la nuova disciplina ha avuto effetto dal "periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo". Da ciò è derivato quindi che, per la maggior parte dei soggetti, la nuova disciplina ha operato per alcuni aspetti sin dal periodo d'imposta 2005, un periodo chiuso da tempo e per il quale una parte dei contribuenti aveva già presentato la dichiarazione. Si è trattato evidentemente di una deroga ai principi dello statuto del contribuente e di una attenuazione dei presupposti per un'effettiva "compliance".

3. A questa interpretazione perviene da ultima la Corte di Cassazione, con quattro recenti sentenze a sezioni unite (26635, 26636, 26637 e 26638 del 18-12-2009).